



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ildovaldo Ridolfi"
Viale Trieste, 2 - 01017 Tuscania (VT) e-mail vtic820007@istruzione.it
Tel. 0761443614 Fax 0761444667 - C.F.: 80016090567 - C.M.: VTIC820007

**REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO E PRECARIO DELLE PALESTRE/LOCALI SCOLASTICI**

ART.1 Le Palestre/Locali scolastici possono essere concesse in uso temporaneo e precario ad Associazioni o Enti di Tuscania secondo modalità e condizioni di seguito riportati nonché nel rispetto della convenzione da stipularsi tra l'Istituto Scolastico e la Società richiedente.

ART.2 Le Associazioni non devono perseguire scopi di lucro, e le attività devono avere finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.

ART.3 Le Attività didattiche proprie dell'Istituto Scolastico hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli Enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

ART.4 In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione i seguenti impegni:

- Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali
- Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia
- Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della scuola
- Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento dell'attività didattica.

ART.5 Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile; agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione colposa o dolosa a lui direttamente imputabili.

L'Istituzione Scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivanti dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno presentare apposita assicurazione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

ART.6 Il Consiglio di Istituto definisce i termini del corrispettivo da parte del concessionario: le condizioni e le modalità verranno disposti dal Dirigente Scolastico nella successiva convenzione.

ART.7 L'utilizzo dei locali da parte dei terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'Istituto Scolastico.
- è vietato lasciare in deposito all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro
- i locali dovranno essere usati con diligenza e al termine dell'uso dovranno essere lasciati in ordine e puliti per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola.

L'inosservanza di quanto stabilito nei precedenti punti comporterà per il concessionario la revoca immediata della concessione.

ART.8 Le domande di concessione dei locali devono essere presentati al Dirigente Scolastico entro il 15 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per immediate e giustificate esigenze dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosaria Faina

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993